

ha alcuni vantaggi rispetto agli altri dipendenti: il più rilevante è che il diritto alla pensione di privilegio matura anche quando il danno fisico o l'infermità derivante dalle attività svolte non determina inabilità al servizio. Le lesioni e infermità danno diritto alla pensione vitalizia se non sono suscettibili di miglioramento; diversamente danno diritto ad un assegno rinnovabile. Altre lesioni e infermità (elencate nella tabella B allegata al Dpr 915/78 e leggi successive) danno invece diritto ad una indennità *una tantum*, concedibile cioè solo una volta. Quest'ultima è cumulabile sia con la pensione di privilegio vitalizia, sia con l'assegno rinnovabile.

Equo indennizzo. E' un beneficio economico a carico dell'ente datore di lavoro spettante al dipendente civile e militare per infermità o lesione contratta in servizio e per causa di servizio. L'equo indennizzo è cumulabile con la pensione di privilegio nelle sue diverse forme ed è concesso per le stesse infermità che hanno dato diritto alla pensione di privilegio. In questa ipotesi, però, è ridotto del 50%. Se l'equo indennizzo è concesso prima della pensione di privilegio, la metà dell'importo pagato in eccesso si recupera sulla pensione di privilegio con trattenute mensili.

Alessandro Gnavi

Procedura concordata tra Inpdap e Poste Italiane spa

DAL PAGAMENTO IN CONTANTI ALL'ACCREDITO SUL CONTO

Corsia diretta e veloce per il pensionato Inpdap che chiede la modifica delle modalità di riscossione della pensione alla Posta. La procedura – concordata tra Inpdap e Poste Italiane spa – consente al pensionato di chiedere la modifica direttamente all'ufficio postale (ad esempio richiesta di accredito su conto corrente postale in luogo del pagamento in contanti), che a sua volta darà di ciò comunicazione telematica alla Direzione centrale Sistemi informativi Inpdap, affinché possa inserire nella banca dati le nuove modalità di riscossione. Tali informazioni sono elaborate e rese disponibili nel sistema "pagamento pensioni" alla riapertura della nuova rata di pagamento. Perciò gli operatori Inpdap di fronte a una richiesta di variazione delle modalità di riscossione dei pagamenti effettuati tramite circuito postale, presentata dal pensionato anche alla sede Inpdap, devono, prima di procedere agli adempimenti conseguenti, verificare se tale diversa modalità di riscossione sia stata già inserita centralmente per effetto di tale nuova procedura.

Dal 16 al 20 di ogni mese. Con l'occasione si ricorda che la mensilità di

pensione si riscuote alla posta a partire dal giorno 16 – o, se festivo, dal giorno lavorativo immediatamente precedente - con una delle seguenti modalità: 1) in contanti presso gli sportelli dell'ufficio postale scelto dal pensionato, previa identificazione tramite libretto postale o modello AT o con apposito documento sostitutivo rilasciato dalle sedi Inpdap; 2) con accredito su conto corrente postale; 3) con deposito delle spettanze su libretto nominativo postale. L'ufficio, per fornire nel modo migliore il servizio di pagamento, ha facoltà di frazionarlo lungo un arco temporale di non oltre cinque giorni e comunque non oltre il giorno 20 del mese.

Il pagamento è localizzato presso l'ufficio postale indicato dal pensionato; in casi particolari può essere autorizzato dall'Inpdap il pagamento in "circolarità" (ad esempio: in occasione del terremoto di Abruzzo).

Cointestazione e delega. Poste italiane può consentire la cointestazione, o la delega del conto corrente/libretto di risparmio nominativo ad altra persona indicata dal pensionato.

A fronte dei pagamenti in contanti viene sottoscritta dal beneficiario apposita ricevuta, che viene conservata



da Poste italiane per un periodo di dieci anni, così come qualsiasi altra forma di documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

L'Inpdap, da parte sua, per rendere possibili i pagamenti secondo le modalità e le scadenze previste, mette a disposizione di Poste italiane su supporto magnetico per ogni pensionato i dati necessari entro il giorno 5 del mese di riferimento. Gli importi sono esigibili fino al secondo mese successivo a quello in cui viene emesso l'ordine di pagamento.

Nel caso in cui le somme vengano accreditate dopo la data di decesso del pensionato, Poste è tenuta a rifonderle all'Inpdap, indipendentemente dalle disponibilità esistenti sul conto corrente o sul libretto del deceduto, anche in caso di cointestazione. Questo obbligo esiste anche nei casi in cui è stata autorizzata la contestazione del conto corrente o del libretto postale.

Enrico Orsingher